



SARA
assicurazioni

Assicuratrice ufficiale
dell'Automobile Club d'Italia



SARA

ALA

ASSISTENZA LEGALE ASSICURATA



VITA PRIVATA
ASSISTENZA SICURA
IMPRESA E PROFESSIONE

*Operiamo in tutti i rami
e siamo presenti
sull'intero territorio nazionale
con oltre 400 punti di vendita
e di consulenza assicurativa*

SARA assicurazioni

SARA VITA

AGENZIE PRESSO TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB
E LORO DELEGAZIONI

*Provvediamo con rapidità
alla liquidazione ed
al pagamento dei danni,
fornendo altresì adeguata assistenza
agli Assicurati attraverso una rete
di centinaia di operatori specializzati,
distribuita in tutte le principali località*

SARA assicurazioni

SARA VITA

AGENZIE PRESSO TUTTI GLI AUTOMOBILE CLUB
E LORO DELEGAZIONI

PRESENTAZIONE

ALA - Assistenza Legale Assicurata è un programma assicurativo che garantisce alle famiglie, agli automobilisti, alle imprese e ai professionisti la tutela legale in tutti i gradi di giudizio, compresa la difesa penale, l'assistenza stragiudiziale e la consulenza nonché, in abbinamento alla garanzia delle spese legali e peritali auto-motoveicolo, una indennità giornaliera in caso di sospensione della patente di guida.

Le polizze ALA sollevano gli assicurati dai costi cui si va incontro quando ci si debba difendere e quando si sia costretti ad adire per le vie legali per far valere i propri diritti, o quando si decida di risolvere una questione in via stragiudiziale, avvalendosi di un professionista specializzato, liberamente scelto dagli assicurati stessi.

Sono coperti i costi relativi alle spese e agli onorari del legale fiduciario, del perito e del legale di controparte, comprese le spese di giustizia in caso di soccombenza o di condanna dell'assicurato, e quelli relativi alle spese arbitrali e all'esecuzione forzata.

La documentazione contrattuale è costituita da:

- l'informativa al Contraente, contenuta nel modello 60/D e consegnata al Contraente medesimo prima della stipula della polizza;
- il presente fascicolo mod. 1/ALA, nel quale sono raccolte le norme che regolano l'assicurazione in generale e quelle delle singole garanzie;
- le schede di polizza relative ai seguenti prodotti:
 - mod. 2/ALA - VITA PRIVATA, pacchetto di garanzie per la sola copertura della famiglia;
 - mod. 3/ALA - ASSISTENZA SICURA, per la copertura della famiglia, dell'imbarcazione, dell'auto/motoveicolo, del ritiro patente;
 - mod. 12/ALA - IMPRESA E PROFESSIONE, per la copertura dell'attività dell'impresa o del professionista.



SARA

SARA assicurazioni spa
Assicratrice ufficiale dell'Automobile Club d'Italia
Sede e Direzione Generale: 00198 Roma - Italia, Via Po n. 20
Capitale Sociale Euro 54.675.000 (i.v.) - Iscrizione Tribunale Roma n. 946/41
CCIAA Roma n. 117033 - C.F. 00408780583 - P. IVA 00885091009
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con
DMICA 26.8.1925 (G.U. 31.8.1925 n. 201)

Norme che regolano il contratto

INDICE

DEFINIZIONI	pag. 6
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	pag. 7
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA	pag. 9
CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA, garanzie:	
- spese legali e peritali FAMIGLIA	pag. 11
- spese legali e peritali VEICOLO A MOTORE E IMBARCAZIONE	pag. 12
- spese legali e peritali IMPRESA	pag. 14
- spese legali e peritali PROFESSIONE	pag. 15
NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RITIRO PATENTE	pag. 16
GLOSSARIO GIURIDICO	pag. 17
UN SERVIZIO IN PIÙ	pag. 19

DEFINIZIONI

Nel testo le parole che seguono definiscono quanto a fianco di ciascuno indicato:

Assicurazione	: il contratto di assicurazione
Polizza	: il documento che prova l'assicurazione
Contraente	: il soggetto che stipula l'assicurazione
Assicurato	: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Società	: SARA assicurazioni spa
Premio	: la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	: la possibilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	: la controversia o il procedimento per i quali è prestata l'assicurazione
Massimale	: la somma entro la quale la Società risponde per ogni sinistro
Indennità	: l'importo giornaliero dovuto dalla Società in caso di sinistro di ritiro patente

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

1.3 Pagamento del premio - Decorrenza dell'assicurazione

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art.1901 C.C..

1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Aggravamento o diminuzione del rischio

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati

dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla prestazione e/o all'indennità nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.).

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato (art. 1897 C.C.).

1.6 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne tempestivo avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Norme specifiche al riguardo sono contenute negli artt. 2.6 e 7.3. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'art. 1915 C.C..

1.7 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dalla definizione dello stesso, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione a mezzo raccomandata con preavviso di 30 giorni. Qualora sia esercitata tale facoltà la Società rimborsa al Contraente, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di assicurazione non corso.

1.8 Adeguamento automatico (indicizzazione)

Se il premio non è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, il massimale, l'indennità assicurata e il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione delle variazioni in percentuali del numero indice del costo della vita (indice nazionale generale ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati), in conformità a quanto segue:

- a) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come indice iniziale e per gli adeguamenti successivi, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annuale, se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o di quello dell'ultimo adeguamento, massimali, valori in lite, indennità assicurati e il premio

varieranno proporzionalmente a decorrere dalla medesima scadenza annuale.

In caso di ritardata pubblicazione dell'indice verrà fatto riferimento all'ultimo indice mensile conosciuto dell'anno precedente.

Sono soggetti al medesimo adeguamento anche le franchigie e gli altri limiti di garanzia non espressi in percentuali.

Qualora per effetto degli adeguamenti si dovessero registrare nell'indice variazioni in aumento superiori al 100% rispetto all'indice iniziale, è in facoltà di ciascuna delle parti rinunciare al disposto della presente clausola, dandone comunicazione per lettera raccomandata all'altra parte almeno due mesi prima della scadenza annuale; in tal caso massimali, valori in lite, indennità assicurati e il premio resteranno fermi agli importi risultanti dall'ultimo adeguamento.

1.9 Regolazione del premio

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 60 gg. dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società l'indicazione degli elementi variabili contemplati in polizza. Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione del premio devono essere pagate nei 15 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della

differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari.

1.10 Proroga dell' assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno, e così successivamente.

1.11 Oneri fiscali

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento è stato anticipato dalla Società.

1.12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Garanzie spese legali e peritali

2.1 Oggetto dell'assicurazione

La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, l'onere delle spese stragiudiziali e giudiziali conseguenti ad un sinistro rientrante in garanzia.

Esse sono:

- le spese per l'intervento di un legale sia in sede civile che penale;
- le spese peritali;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- le spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese arbitrali;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Nel caso di controversie tra Assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato che sia anche Contraente.

Le controversie promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.

In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate, e dovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti gli effetti.

2.2 Esclusioni

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali (bollatura documenti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
- le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato, salvo se diversamente disposto nelle singole condizioni speciali;
- le spese per controversie in materia amministrativa, fiscale e tributaria, salvo quanto indicato al punto 3.1. lettera g);
- le spese per procedimenti penali derivanti da tumulti popolari, fatti bellici, rivoluzioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche, atti di vandalismo o risse da chiunque provocati;
- le spese per controversie di natura contrattuale nei confronti della Società.

2.3 Limiti territoriali

L'assicurazione è operante per i sinistri processualmente trattabili ed eseguibili:

- nei Paesi dell'Unione Europea e Svizzera, per le ipotesi di responsabilità di natura extracontrattuale o penale;
- nella Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino negli altri casi, salvo l'estensione prevista nell'art. 4.2.

2.4 Coesistenza con l'assicurazione di R.C.

Qualora coesista un'assicurazione di R.C., la garanzia prevista dalla polizza opera ad integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto dall'assicurazione di R.C. per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917, 3° comma, C.C..

2.5 Operatività delle garanzie

Le garanzie sono operanti per i sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'assicurazione come indicati all'art.1.3, e precisamente:

- a) dalle ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extra-contrattuale o per i procedimenti penali;
- b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi.

I fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, esso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

2.6 Denuncia del sinistro

Unitamente alla denuncia di sinistro di cui all'art. 1.6, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti e una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari

notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli pervenga in relazione al sinistro. Quando l'assicurazione sia riferita a veicoli a motore, la denuncia di sinistro può anche essere resa alla Società sul modulo di constatazione amichevole di incidente approvato con D.M. 28/7/1977.

2.7 Gestione del sinistro - Scelta del legale

Al ricevimento della denuncia di sinistro la Società, d'intesa con l'Assicurato, svolge anzitutto ogni attività idonea a realizzare una bonaria definizione della controversia.

In mancanza di tale definizione, oppure quando vi sia conflitto di interessi tra la Società e l'Assicurato, quest'ultimo per la ulteriore tutela dei suoi interessi, ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove l'Assicurato ha il proprio domicilio o ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a conoscere della controversia, comunicandone il nominativo alla Società. La designazione come sopra del legale dovrà in ogni caso essere fatta quando sia necessaria una difesa penale.

L'incarico professionale al legale indicato dall'Assicurato verrà conferito dalla Società e l'Assicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura.

La Società non è responsabile dell'operato dei legali designati.

Parimenti la Società non risponde delle eventuali iniziative poste in essere dall'Assicurato prima della presentazione della denuncia di sinistro, nè del pregiudizio da queste eventualmente derivato.

Una volta presentata la denuncia di sinistro, l'Assicurato non può dare corso ad alcuna azione o iniziativa nè addivenire alla definizione della vertenza senza preventivo benestare della Società, che dovrà pervenire all'Assicurato entro 30 giorni dalla richiesta, pena il mancato rimborso delle spese sostenute e l'obbligo di restituire quelle eventualmente anticipate o sostenute dalla Società. Negli stessi termini e con adeguata motivazione dovrà essere comunicato il rifiuto del benestare. L'Assicurato è tenuto a regolarizzare a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro tutti gli atti e documenti occorrenti, nonché ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della vertenza.

Nei casi di ottenuta liquidazione o definizione in favore dell'Assicurato, tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale ed interessi

rimarranno di esclusiva spettanza dell'Assicurato stesso, mentre quanto liquidato giudizialmente o transattivamente per spese, competenze ed onorari sarà di esclusiva pertinenza della Società e/o del legale designato.

La normativa del presente articolo vale anche, per quanto applicabile, relativamente alla scelta, alla nomina e alla attività professionale dei periti.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di scelta del legale.

2.8 Divergenza di valutazioni sul sinistro - Arbitrato

In caso di divergenza di valutazioni tra l'Assicurato e la Società circa la probabilità di esito favorevole di una procedura giudiziale da intraprendere o da coltivare sia in primo che nei superiori gradi di giudizio, ovvero circa la convenienza di una transazione stragiudiziale ottenibile, la Società non è tenuta a prestare ulteriormente la garanzia per il sinistro in contestazione e sospende le prestazioni in corso dandone comunicazione motivata all'Assicurato.

L'Assicurato ha facoltà di ricorrere ad una delle seguenti soluzioni, comunicando preventivamente alla Società quella scelta:

- a) promuovere una procedura di arbitrato sui punti controversi, da attuarsi mediante la nomina congiunta di un arbitro scelto di comune accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente ai sensi di legge. Ciascuna delle parti contribuisce per la metà alle spese della procedura arbitrale, quale che sia l'esito dell'arbitrato;
- b) intraprendere o proseguire la procedura giudiziaria a proprie spese. In tal caso la Società è tenuta al rimborso delle citate spese qualora l'esito della procedura sia risultato più favorevole per l'Assicurato di quello ipotizzato o proposto dalla Società stessa.

Qualunque sia la soluzione prescelta, l'esposizione complessiva della Società, ivi incluse le eventuali spese sostenute in precedenza, non potrà eccedere il massimale di polizza.

La Società avvertirà l'Assicurato del suo diritto di avvalersi delle predette procedure.

2.9- Condizioni speciali - Rinvio

A seconda del tipo di garanzia prescelto valgono le condizioni speciali più avanti riportate.

CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA Spese legali e peritali famiglia

3.1 Eventi per i quali è prestata l'assicurazione

Le prestazioni formanti oggetto dell'assicurazione a norma dell'art. 2.1 sono fornite in conseguenza di un fatto illecito verificatosi nell'ambito della vita privata, escluse le attività di lavoro autonomo, professionale e d'impresa.

La garanzia concerne:

- a) l'assistenza per il recupero dei danni derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato;
- b) la difesa per resistere ad azioni o pretese per danni causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- c) la difesa penale dell'Assicurato per reati colposi o contravvenzioni per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva, compresi quelli originati da fatti connessi all'attività subordinata;
- d) l'assistenza in caso di incidenti stradali - o conseguenti all'uso di imbarcazioni - nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone o trasportato, ovvero sia rimasto coinvolto in qualità di conducente di veicoli per i quali non sussista l'obbligo di assicurazione ai sensi della legge 24/12/69 n. 990 e successive modifiche;
- e) la difesa penale dell'Assicurato da imputazione per delitti dolosi, subordinatamente alla derubricazione del titolo da reato doloso a colposo, ovvero in caso di assoluzione del reato con sentenza passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorquando la sentenza sia passata in giudicato.

L'assicurazione viene prestata anche a favore dei componenti il nucleo familiare conviventi con l'Assicurato, risultante dallo stato di famiglia, e degli altri familiari conviventi indicati in polizza, nonché dei domestici per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso ed a condizione che essi siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

La garanzia assicurativa è altresì operante:

- f) per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti dalla proprietà o dal contratto di locazione dell'unità immobiliare costituente la dimora abituale o saltuaria dell'Assicurato indicate in

- polizza, purché abitate dallo stesso;
- g) per l'esercizio di diritti che l'Assicurato ed i familiari conviventi intendano far valere nella qualità di lavoratori dipendenti da terzi. Per i pubblici dipendenti la garanzia opera anche in sede amministrativa (ricorsi al TAR);
- h) per resistere ad azioni o pretese derivanti da rapporto di lavoro avanzate da collaboratori domestici dell'Assicurato, a condizione che questi ultimi siano in regola ai fini degli obblighi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legge;
- i) per controversie di valore in contestazione, non inferiore a € 155 e non superiore a € 52.000, derivanti dalla mancata o difettosa esecuzione di contratti - regolarmente documentati - stipulati dall'Assicurato e dai suoi familiari conviventi, nel periodo di validità della garanzia, per l'acquisto di beni mobili, compresi auto-motoveicoli, e per operazioni di riparazione e manutenzione dei locali di abitazione di cui alla precitata lettera f). Sono escluse le controversie che hanno per oggetto preziosi, gioielli, oggetti di valore artistico, storico e collezionistico, operazioni finanziarie, nonché operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare per le quali sia necessaria la concessione edilizia rilasciata dal Comune.

3.2 Esclusioni

Oltre che nei casi di cui all'art. 2.2 la garanzia non è operante per le controversie relative a:

- a) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. 3.1;
- b) fatti derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti, soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà e/o condotti dall'Assicurato, ad eccezione di quanto previsto nel precedente art. 3.1 lettera d), nonché di aeromobili;
- c) rapporti inerenti al diritto di famiglia, successioni e donazioni;
- d) rapporti inerenti a Istituti o Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
- e) danni da inquinamento dell'ambiente;
- f) immobili diversi da quelli identificati in polizza;
- g) marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva.

CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA Spese legali e peritali veicolo a motore e imbarcazione

4.1 Eventi per i quali è prestata l'assicurazione

Le prestazioni formanti oggetto dell'assicurazione a norma dell'art. 2.1 sono fornite in conseguenza di un fatto illecito originato:

- a) dalla circolazione del veicolo identificato in polizza, da chiunque guidato purché munito di regolare patente, ovvero, se l'assicurazione è stipulata sulla persona dell'Assicurato, di qualsiasi veicolo guidato dall'Assicurato stesso, purché rientrante nella categoria indicata nel frontespizio di polizza;
- b) dalla navigazione o dalla giacenza in acqua, a terra o in rimessa della imbarcazione da diporto ad uso privato del tipo indicato in polizza, guidata dall'Assicurato o da persona dallo stesso autorizzata.

Nella garanzia assicurativa sono compresi: l'assistenza per il recupero dei danni subiti dall'Assicurato ad opera di terzi in seguito ad incidenti stradali o nautici, anche nei confronti di controparti e compagnie assicuratrici di Paesi indicati agli artt. 2.3 e 4.2; la difesa penale del proprietario e del conducente autorizzato, per reati colposi o per contravvenzioni, avvenuti in conseguenza dell'uso del veicolo o dell'imbarcazione assicurata, per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva; le prestazioni tecnico-peritali da parte di periti valutatori, ingegneri del traffico, medici-legali; ed inoltre il patrocinio nelle procedure amministrative e giudiziarie per ottenere la revoca del sequestro del veicolo o dell'imbarcazione disposto a seguito di incidente. L'assicurazione è altresì estesa ai trasportati, previa espressa rinuncia da parte degli stessi a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e delle persone del cui operato questi siano tenuti a rispondere civilmente.

4.2 Estensione territoriale

Limitatamente ai veicoli a motore, oltre che per gli Stati indicati all'art. 2.3, l'assicurazione vale anche per il territorio della Bulgaria, Croazia, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Polonia, Principato di Andorra, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca,

Romania, Slovenia e Ungheria.

4.3 Esclusioni

Oltre che nei casi di cui all'art. 2.2 la garanzia non è operante:

- a) se la controversia deriva da rapporto contrattuale;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, se viene sottoposto a procedimento penale per fuga o per omissione di soccorso, ovvero per fatto da esso commesso in stato di alterazione psichica o sotto l'effetto di abuso di alcolici od uso di allucinogeni, psicofarmaci o stupefacenti;
- c) se per il veicolo a motore o per l'imbarcazione descritti in polizza o per il veicolo guidato dall'Assicurato (in caso di copertura sulla persona) non sia stato adempiuto l'obbligo di assicurazione ai sensi della Legge 24/12/1969 n.990 e successive modifiche;
- d) quando si tratta di procedimento riferentesi ad una sanzione amministrativa o ad una contravvenzione per le quali è ammessa l'oblazione in via breve;
- e) quando le controparti risiedono in Stati diversi da quelli elencati negli artt. 2.3 e 4.2;
- f) se la controversia o la violazione penale derivano da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove;
- g) quando il numero delle persone a bordo all'atto dell'incidente sia superiore a quello indicato nella carta di circolazione per i veicoli a motore, nella licenza o nel certificato di costruzione per le imbarcazioni, ovvero quando queste ultime non siano dotate dei mezzi di sicurezza prescritti dalla legge.

4.4 Alienazione, cancellazione dal P.R.A., sostituzione del veicolo

In caso di alienazione del veicolo identificato in polizza, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società informandola contemporaneamente degli estremi del veicolo eventualmente acquistato in sostituzione affinché possa procedersi alle conseguenti variazioni contrattuali.

In caso di cancellazione dal P.R.A. del veicolo

assicurato, comprovato da idonea documentazione, o se l'alienazione non è seguita da sostituzione, il contratto si intenderà risolto anticipatamente, fermo il diritto della Società al premio relativo

all'annualità in corso fino al momento della predetta comunicazione o invio della prevista documentazione.

CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA

Spese legali e peritali impresa

5.1 Oggetto dell'assicurazione

Le prestazioni formanti oggetto dell'assicurazione a norma dell'art. 2.1 sono fornite esclusivamente in conseguenza di un fatto illecito verificatosi nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza.

La garanzia concerne:

- a) l'assistenza per il recupero dei danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato;
- b) la difesa per resistere ad azioni e pretese per danni extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- c) la difesa penale dell'Assicurato, per reati colposi o contravvenzioni per le quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva;
- d) l'assistenza in caso di incidenti stradali, nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone, ciclista o trasportato;
- e) la difesa dell'Assicurato da imputazione per delitti dolosi, subordinatamente alla derubricazione del titolo da reato doloso a colposo, ovvero in caso di assoluzione con decisione passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorquando la sentenza sia passata in giudicato.

L'assicurazione viene prestata anche a favore dei Soci, degli Amministratori, dei familiari del Titolare collaboranti nell'Impresa, dei dipendenti dell'Impresa stessa regolarmente iscritti nel libro paga e matricola - sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in polizza - per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Impresa assicurata.

La garanzia è altresì operante:

- f) per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti

da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali indicati in polizza, in cui viene esercitata l'attività;

- g) per resistere ad azioni o pretese individuali derivanti da rapporto di lavoro avanzate dai dipendenti dell'Assicurato regolarmente iscritti nel libro paga e matricola, sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in polizza;
- h) per controversie di valore in contestazione non inferiore a € 520 e non superiore a € 52.000, nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relativamente a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Impresa assicurata.

5.2 Esclusioni

Oltre che nei casi di cui all'art. 2.2 la garanzia non è operante per le controversie relative a:

- a) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato e/o cedute in subappalto;
- b) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. 5.1;
- c) fatti derivanti dalla circolazione di veicoli soggetti all'assicurazione obbligatoria, non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. 5.1 lettera d), nonché di aeromobili;
- d) rapporti inerenti a Istituti e Enti pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- e) marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- f) rapporti tra Soci, familiari collaboranti nell'Impresa, Amministratori e l'Impresa assicurata, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie;
- g) danni da inquinamento dell'ambiente.

CONDIZIONI SPECIALI RIGUARDANTI L'ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA Spese legali e peritali professione

6.1 Oggetto dell'assicurazione

Le prestazioni formanti oggetto dell'assicurazione a norma dell'art. 2.1 sono fornite esclusivamente in conseguenza di un fatto illecito verificatosi nell'ambito dell'attività professionale dichiarata in polizza.

La garanzia concerne:

- a) l'assistenza per il recupero dei danni extracontrattuali derivanti da fatti illeciti di terzi subiti dall'Assicurato;
- b) la difesa per resistere ad azioni e pretese per danni extracontrattuali causati a terzi in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato;
- c) la difesa penale dell'Assicurato per reati colposi o contravvenzioni per i quali non sia ammessa l'oblazione o la sanzione pecuniaria sostitutiva;
- d) l'assistenza in caso di incidenti stradali, nei quali l'Assicurato risulti parte lesa in qualità di pedone, ciclista o trasportato;
- e) la difesa penale dell'Assicurato da imputazione per delitti dolosi, subordinatamente alla derubricazione del titolo da reato doloso a colposo, ovvero in caso di assoluzione del reato con sentenza passata in giudicato, esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa.

Nella fattispecie la Società rimborserà le spese di difesa sostenute dall'Assicurato allorquando la sentenza sia passata in giudicato.

L'assicurazione viene prestata anche a favore degli altri professionisti associati allo studio dell'Assicurato, dei familiari collaboranti con l'Assicurato stesso e dei suoi dipendenti regolarmente iscritti nel libro paga e matricola - sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in polizza - per fatti attinenti all'attività svolta per conto dell'Assicurato stesso.

La garanzia è altresì operante:

- f) per resistere ad azioni o pretese di terzi derivanti

da contratti di locazione o dalla proprietà dei locali indicati in polizza ove l'Assicurato esercita la propria attività;

- g) per resistere ad azioni o pretese individuali derivanti da rapporto di lavoro avanzate dai dipendenti dell'Assicurato regolarmente iscritti nel libro paga e matricola, sempreché i nominativi degli stessi o il loro numero siano indicati in polizza;
- h) per controversie di valore in contestazione non inferiore a € 259 e non superiore a € 52.000, nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi commissionate o ricevute dall'Assicurato.

6.2 Esclusioni

Oltre che nei casi di cui all'art. 2.2 la garanzia non è operante per le controversie relative a:

- a) prestazioni di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato e/o cedute in subappalto;
- b) rapporti di natura contrattuale non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. 6.1;
- c) fatti derivanti dalla circolazione di veicoli, soggetti all'assicurazione obbligatoria, non rientranti nelle fattispecie espressamente incluse nel precedente art. 6.1 lettera d), nonché di aeromobili;
- d) rapporti inerenti a Istituti o Enti Pubblici di previdenza e assistenza obbligatoria;
- e) marchi, brevetti, diritti d'autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
- f) rapporti tra professionisti associati, familiari collaboranti e l'Assicurato;
- g) danni da inquinamento dell'ambiente;
- h) fatti di qualsiasi genere, se il professionista non è iscritto all'Albo ove prescritto.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA RITIRO PATENTE

7.1 Oggetto dell'assicurazione

Nel caso in cui l'Assicurato incorra nel provvedimento di sospensione temporanea della patente di guida ai sensi degli artt. 222 e 223 del Codice della Strada, a seguito di incidente da circolazione che abbia provocato lesioni personali colpose ed in caso di omicidio colposo, la Società si obbliga:

- a) ad assumere a proprio carico l'onere delle spese per il patrocinio nelle procedure per ottenere la restituzione della patente sospesa;
- b) a corrispondere all'Assicurato l'indennità pattuita a partire dal giorno successivo a quello del provvedimento di ritiro temporaneo della patente, per ogni giorno di effettiva esecuzione, nel limite del periodo previsto dal provvedimento stesso e, in ogni caso, non oltre il numero massimo di giorni indicato nel frontespizio di polizza.

7.2 Esclusioni

L'assicurazione non è operante:

- a) se l'Assicurato guida il veicolo con patente diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi indicati nella medesima;
- b) se, al momento del verificarsi del sinistro, il veicolo che ha prodotto il danno non risulti coperto da una valida polizza di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli;
- c) se l'Assicurato partecipa a corse, gare e relative prove;
- d) se la patente è stata sospesa in relazione a fatti dolosi compiuti dall'Assicurato, come pure nel caso di fuga od omissione di soccorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, la esclusione non sarà applicata se l'Assicurato venga successivamente prosciolto od assolto da tale imputazione;
- e) se il provvedimento di sospensione è disposto

dopo un anno dalla cessazione dell'assicurazione.

7.3 Adempimenti dell'Assicurato in caso di sinistro

L'Assicurato è tenuto:

- a) a fornire alla Società la documentazione comprovante il provvedimento di sospensione adottato dall'Autorità competente ed i motivi di esso, e quella relativa al perdurare del provvedimento stesso;
- b) a sottoscrivere e restituire tempestivamente al patrocinatore incaricato dalla Società, il ricorso predisposto da quest'ultimo avverso il provvedimento di sospensione della patente;
- c) a dare immediato avviso alla Società della restituzione o della revoca definitiva della patente.

7.4 Carenza

Le garanzie sono operanti per i sinistri determinati da fatti verificatisi durante i periodi di validità dell'assicurazione come indicati all'art. 1.3, a partire dalle ore 24 del trentesimo giorno successivo a quello nel quale è stato perfezionato il contratto e pagata la prima rata di premio.

7.5 Modalità di liquidazione

Il pagamento dell'indennità di ritiro patente è effettuato posticipatamente in ragione di mese o frazione, a decorrere dal mese solare successivo a quello in cui è stata fornita alla Società la prescritta documentazione.

GLOSSARIO GIURIDICO

ARBITRATO - Istituto con il quale le parti, di comune accordo, rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria per la risoluzione di controversie concernenti l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere:

- **rituale** quando gli arbitri esplicano una vera e propria funzione giurisdizionale in quanto la decisione (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice;
- **irrituale** quando gli arbitri, su mandato delle parti, regolano senza particolare formalità un rapporto controverso e la loro decisione è vincolante.

ASSISTENZA GIUDIZIALE - Attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull'oggetto della controversia.

ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE - E' quella attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.

DANNO EXTRACONTRATTUALE - E' il danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.

DELITTO COLPOSO - E' solo quello espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza e inosservanza di leggi, ma senza volontà nè intenzione di causare l'evento lesivo.

DELITTO DOLOSO - E' doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.

DELITTO PRETERINTENZIONALE - Si ha delitto preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando l'evento dannoso risulta più grave di quello voluto.

DIRITTO AMMINISTRATIVO - Complesso delle norme che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione per il conseguimento dei propri fini e i conseguenti rapporti giuridici tra la medesima e gli altri soggetti.

ESECUTORIETA' PROVVISORIA - Concessione alla parte vincente in una causa civile di far eseguire la sentenza a suo favore prima che scada il termine concesso all'avversario per l'appello o l'opposizione.

ESECUZIONE O ESPROPRIAZIONE FORZATA - Si intraprende quando si è in possesso di un titolo esecutivo (assegno o cambiale protestati - decreto ingiuntivo o sentenza definitiva). Preceduta dalla notifica del precetto, inizia col pignoramento mobiliare o immobiliare presso il debitore o presso terzi.

FATTO ILLECITO - Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.

INSORGENZA (del sinistro) - Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia. Tale momento deve essere successivo a quello di decorrenza della polizza:

- nel penale (garanzia immediata): giorno in cui è stato commesso il reato. Si ricava dalla informazione di garanzia e non ha nulla a che fare con la data di notificazione di quest'ultima;
- nell'extraccontrattuale (garanzia immediata): giorno in cui si verifica l'evento dannoso, indipendentemente dalla data di richiesta del risarcimento;
- negli altri casi (carenza 30 o 90 giorni): momento in cui una delle Parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme alle norme o ai patti concordati.

OBLAZIONE - Pagamento di somme dovute all'Erario. Può estinguere un reato: esempio nelle contravvenzioni per le quali è stabilita la sola pena dell'ammenda.

PROCEDIMENTO PENALE - Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona, usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l'indicazione della norma violata ed il titolo (colposo-doloso-preterintenzionale) del reato ascritto. Per la garanzia di polizza, è essenziale la contestazione iniziale (prima del giudizio vero e proprio).

PROCESSO CIVILE -Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti della parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Pretore, al Tribunale.

REATO - Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene diverse, detentive e/o pecuniarie (**per delitti**: reclusione, multa; **per contravvenzioni**: arresto, ammenda).I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE - Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.

RESPONSABILITA' EXTRACONTRATTUALE - Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi *erga omnes* e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.

RICONVENZIONALE - Domanda che il convenuto, cioè colui che viene citato in un giudizio civile, contrappone a quella dell'attore, cioè di chi promuove la causa per ottenere una prestazione o il riconoscimento di un diritto.

RICORSO AMMINISTRATIVO - E' quello presentato non alla magistratura ordinaria ma agli organi amministrativi: Prefetto, Ministero, superiore gerarchico, Tribunale Amministrativo Regionale, Consiglio di Stato, ecc.....

SANZIONI AMMINISTRATIVE - Da non confondere con le contravvenzioni. Le contravvenzioni sono reati e quindi violazioni di norme penali. La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta.

SPESE DI GIUSTIZIA - Sono le spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.

SPESE PER L'INTERVENTO DI UN LEGALE - Quelle esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali (bollatura di documenti, registrazione di sentenze ed atti, ecc.).

SPESE PERITALI - Sono quelle spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio - C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).

TRANSAZIONE - Accordo col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.

VERTENZA CONTRATTUALE - Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.



UN SERVIZIO IN PIU'

Il servizio di consultazione telefonica, riservato agli Assicurati con polizza ALA, consente di ottenere senza alcuna spesa notizie e informazioni orientative **su argomenti di natura giuridica riguardanti fatti attinenti le garanzie prestate, nonché sulla gestione delle pratiche di sinistro.**

Inoltre è possibile ottenere ulteriori informazioni su:

- valutazioni di veicoli usati;
- tempari riparazioni autoveicoli e costi chilometrici degli stessi;
- compilazione denunce di sinistro;
- reperimento di Periti valutatori per danni derivanti dalla circolazione stradale;
- sedi delle principali Imprese di assicurazione e di studi legali in Italia e all'estero;
- sedi degli ispettorati sinistri delle Imprese di assicurazione italiane;
- sedi di rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero;
- tassa di proprietà veicoli.

Per usufruire del servizio chiamare in ore di ufficio il numero verde **800-861112**, in funzione nei giorni feriali - escluso il sabato - comunicando il proprio nome e cognome, il numero della polizza e la relativa decorrenza nonché il numero del sinistro. Il servizio è attivo fino a diversa comunicazione della Società.

